



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 229	Del 20/06/2022
Località: Varie vie cittadine. Trasferimento Bandiera Gremio San Giovanni 2022 - Divieti temporanei.	In data 23 e 25 giugno 2022.

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stato assegnato al sottoscritto Segretario generale la direzione del Settore degli "Uffici in Staff del Sindaco" comprendente anche il Corpo di Polizia Locale;

vista l'istanza presentata dal Gremio dei contadini di S. Giovanni Battista di Oristano, pervenuta in data 10.06.2022, acquisita al protocollo generale di questo Comune al n. 36760 del 10.06.2022, con la quale comunica che in occasione della Festa di San Giovanni Battista, si effettuerà il trasferimento della "Bandiera del Gremio" e lo svolgimento di cortei con la tradizionale sfilata, non agonistica, di cavalli, con le seguenti Modalità:

- a) sabato 23 giugno 2022, dalle ore 17:00 circa il corteo attraverserà le seguenti strade: via Dei Maniscalchi n. 3, via Cagliari, piazza Manno, Via Solferino, via Othoca, via Aristana, via Gialeto, via Sant'Ignazio, via Cagliari, via Michele Pira, via Consolini, via Ibba, strada sterrata lato sinistro cimitero di San Pietro fino alla chiesa de "Santu Giuanni de Froris";
- b) sabato 25 giugno 2018 dalle ore 18:45 circa il corteo attraverserà le seguenti strade: strada sterrata lato sinistro cimitero di San Pietro, via ibba, via Consolini, via Pira, via Cagliari, via Sant'Ignazio, via Gialeto, via Aristana, via Othoca, via Arborea, via Iglesias, via Nuoro, Vico Nuoro;

ritenuto, nell'interesse pubblico, in deroga alla vigente regolamentazione, di sospendere temporaneamente la circolazione stradale nelle vie e piazze direttamente interessate, nonché disciplinare provvisoriamente, il traffico veicolare nelle strade adiacenti l'area delle manifestazioni, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'evento;

ritenuto di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per i partecipanti al corteo e per la circolazione stradale;

visti gli articoli 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) e sue modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto del possesso dei requisiti oggettivi della richiesta e soggettivi del richiedente;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile/istruttore e il Dirigente responsabile del Settore, non configura potenziale situazione di conflitto di interessi;

ordina

1. l'istituzione del divieto temporaneo della circolazione stradale in data 23 giugno 2022 dalle ore 17:00, nel rispetto del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada.) e del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Attuazione), per la durata strettamente necessaria al passaggio dei partecipanti al corteo indicato in premessa, nel seguente itinerario:



COMUNE DI ORISTANO

- a) via Dei Maniscalchi n. 3, via Cagliari, piazza Manno, Via Solferino, via Othoca, via Aristana, via Gialetto, via Sant'Ignazio, via Cagliari, via Michele Pira, via Consolini, via Ibba, strada sterrata lato sinistro cimitero di San Pietro fino alla chiesa de "Santu Giuanni de Froris";
2. l'istituzione del divieto temporaneo della circolazione stradale in data 25 giugno 2022 dalle ore 18:45, durante il passaggio dei partecipanti al corteo indicato in premessa, nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle norme del Codice della strada e del suo regolamento di esecuzione, per la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti nel seguente itinerario:
 - a) via strada sterrata lato sinistro cimitero di San Pietro, via Ibba, via Consolini, via Pira, via Cagliari, via Sant'Ignazio, via Gialetto, via Aristana, via Othoca, via Arborea, via Iglesias, via Nuoro, Vico Nuoro.
3. Nel vico Nuoro su ambo i lati della carreggiata, in data 25 giugno 2022 dalle ore 17:00 fino a cessati motivi ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada.) e del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Attuazione):
 - a) l'istituzione del divieto di circolazione, sosta e fermata per tutte le categorie di veicoli, con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
4. durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione stradale di cui ai punti 1. e 2.:
 - a) è vietato il transito di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei partecipanti al corteo;
 - b) è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei partecipanti al corteo;
 - c) è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei partecipanti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
5. che il traffico veicolare sia deviato nelle strade adiacenti non interessate al corteo;
6. l'obbligo di scorta dei cortei da parte del personale di Polizia Locale;
7. gli organizzatori dovranno adottare le opportune cautele per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione;
8. i veicoli e/o animali utilizzati nei cortei, devono essere a norma e rispettare le disposizioni del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada.), del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Attuazione), e della normativa vigente, compresa la copertura assicurativa per danni che potrebbero essere attribuiti ai proprietari degli animali e alle persone che partecipano alla manifestazione;
9. la presente ordinanza disciplina, temporaneamente, la circolazione stradale e non esime dal possesso o sostituisce ulteriori autorizzazioni, nulla osta od altri provvedimenti necessari per lo svolgimento della manifestazione di competenza di altri Enti o di altri Servizi Comunali;
10. la presente ordinanza è valida solo per le strade di competenza del Comune di Oristano, con esclusione dei tratti di strada di competenza di altri Enti;
11. ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso;



COMUNE DI ORISTANO

12. è data facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, agli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;
 13. è data facoltà all'Arst Spa, sede territoriale di Oristano, di apportare le dovute modifiche, se necessarie, ai percorsi del Trasporto Pubblico Locale;;
prescrive
1. all'organizzazione del corteo:
 - a) il rispetto delle prescrizioni applicabili alla manifestazione, indicate nella circolare del Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, n. 11001/1/110(10) del 18.07.2018 ad oggetto "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazione Pubblica - Direttiva", che in questo contesto si qualifica parte integrante dell'Ordinanza, in termini di dispositivi e misure strutturali da porre in essere a salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'ordine pubblico;
 - b) di trasmettere almeno 3 (tre) giorni prima dell'evento, al Sig. Questore di Oristano (che adotterà apposita ordinanza), in qualità di autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, "*preavviso di manifestazione pubblica*" ai sensi del vigente art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773), corredato di un dettagliato programma, in cui deve essere indicato: a) tipologia della manifestazione, b) giorno, ora d'inizio e fine e luogo esatto in cui avrà luogo la manifestazione; c) stima dei partecipanti; d) fotocopia di un documenti d'identità; e) quant'altro d'utilità;
 - c) l'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nei verbali/ordinanze della Questura e/o Prefettura di Oristano.
 - d) l'osservanza delle norme nazionali e locali vigenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - e) il possesso di altre eventuali autorizzazioni se necessarie;
 - f) di provvedere al posizionamento ed alla successiva rimozione al termine previsto della manifestazione, della segnaletica stradale temporanea come prescritto dal del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada) e del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Attuazione) e di tutto il materiale utilizzato per lo svolgimento della manifestazione, anche con la collaborazione tecnica del Settore Lavori Pubblici del Comune di Oristano;
 - g) che entro le 48 ore precedenti il passaggio dei partecipanti alla manifestazione, a cura dell'associazione richiedente/organizzatrice sia data informazione alla cittadinanza mediante posa di idonei segnali di avviso, e sia data comunicazione delle installazioni, in particolare nel punto di partenza e arrivo dei partecipanti alla gara, alle seguenti mail: comando.pm@comune.oristano.it - cro.polizialocale@comune.oristano.it e tramite telefono ai seguenti numeri: 0783 212121 - 78396;
 2. gli organizzatori della manifestazione, dovranno provvedere all'acquisizione delle autorizzazioni necessarie, previste per legge, all'assunzione di qualsiasi responsabilità riveniente dalla realizzazione della predetta iniziativa, tenendo sollevato ed indenne il Comune da ogni responsabilità civile e penale per danni diretti ed indiretti che possono comunque e a chiunque derivare in connessione e/o in dipendenza dell'iniziativa in argomento;
 3. l'attuazione del provvedimento è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni suindicate.



COMUNE DI ORISTANO

avverte

- 1) che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- 2) che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- 3) che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;

demanda

agli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art.12 del nuovo Codice della Strada la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 20/06/2022

Istruttori: Uras - Sebis - Lentis

Sottoscritta dal Dirigente
BASOLU GIOVANNI MARIO
con firma digitale